


# Società Benefit

Disposizioni per la diffusione di  
società che perseguono il duplice  
scopo di lucro e di beneficio comune

Sen. Mauro Del Barba

Roma, 1 dicembre 2015


X edizione dell'appuntamento ABIEventi dedicato alla Responsabilità Sociale



Le persone pensano che il mondo delle imprese sia responsabile di migliorare le loro vite, al pari dei governi..




Global



Data from Havas Media/Accenture survey of 30,000 consumers worldwide (2014)

# State by State Status of Legislation


**31** Laws Passed **5** Working on it



# Le B Corp nel mondo

○ : B CORP

○ : Verifica in corso



# Il Movimento delle Benefit Corporation

1498 B Corp


42 Paesi

130 Settori Diversi

1 Obiettivo



## Leopolda 5



Ottobre 2014: Tavolo di lavoro e presentazione delle B Corp alla Convention Leopolda 05



## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL BARBA, Mauro Maria MARINO, SANTINI, COCIANCICH, ASTORRE, COLLINA, CUOMO, DI GIORGI, FABBRI, FRAVEZZI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, MIRABELLI, PEZZOPANE, SANGALLI, SCALIA e SPOSETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2015

Disposizioni per la diffusione di società a  
luogo e di beneficio comune

Conferenza Stampa in  
Senato 28 Luglio 2015

Art 1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società a duplice finalità, di seguito **società benefit**, che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

## B LAB e la certificazione B Corp

**Certified**



**Corporation**

**bcorporation.net**

In attesa che l'iter legislativo si compia, anche in Europa un'azienda for profit può diventare Certified B Corp attraverso il processo di certificazione, disponibile e riconosciuto a livello globale, sviluppato da B Lab.

<http://www.bcorporation.net/>

# B Corp e Finance: Decine di Fondazioni / Fondi usano il Benefit Impact Assessment (B Analytics) per il rating dei propri investimenti



Fondazioni



THE TONY ELUMELU  
FOUNDATION




Fondi di investimento



Istituti finanziari




## Settori




## Chi sono le B Corp

FATTURA TO	%
<1M	56%
1-5M	25%
5-10M	7%
10-20M	5%
20-50M	4%
50-100M	2%
>100M	2%




Dipendenti	# aziende
0	263
1-9	540
10-49	469
50-249	168
250-999	35
1000+	12




## B Corp rispetto ad altri business sostenibili

# Formula B



# Società Benefit: Elementi costitutivi



Gestione equilibrata

## Art. 1. (*Finalità*)

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «**società *benefit***», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono **una o più finalità di beneficio comune** e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri **portatori di interesse**.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono indicate specificatamente **nell'oggetto sociale** della società *benefit*, e sono perseguite mediante una **gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto**.

3. La finalità di cui al comma 1 può essere perseguita da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

## Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) «**beneficio comune**»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più **categorie di cui all'articolo 1, comma 1**;
- b) «**altri portatori di interesse**»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui all'articolo 1, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
- c) «**standard di valutazione esterno**»: modalità e criteri di cui all'allegato A che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune;
- d) «**aree di valutazione**»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato B, che devono essere necessariamente inclusi nella **valutazione** dell'attività di **beneficio comune**.

## **Art. 3.**

*(Oggetto sociale e denominazione della società benefit)*

1. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, **deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.**
2. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.
4. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

## **Art. 4.**

*(Doveri e responsabilità degli amministratori della società benefit)*

1. La società benefit è amministrata in modo da **bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'articolo 1, comma 1, conformemente a quanto previsto dallo statuto.**
2. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il **soggetto o i soggetti responsabili** a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. **L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.**
4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

## Art. 5.

### *(Relazione annuale sull'attività di beneficio comune)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, la società benefit **redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:**

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo **standard di valutazione esterno** con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le **aree di valutazione** identificate nell'allegato B;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

2. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

## **Art. 6.**

*(Competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)*

1. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di **pubblicità ingannevole** e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. **L'Autorità garante della concorrenza e del mercato** svolge i compiti e le attività di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

USING  
**BUSINESS**  
AS A  
**FORCE FOR GOOD**



**ROMA**

**9 dicembre**  
ore 18.30

**Impact Hub**  
Viale Scalo  
San Lorenzo 67

**AND**

**MILANO**

**10 dicembre**  
ore 18.30

**Campus Coworking**  
Via G. Battista  
Sammartini 23



**Brindiamo  
insieme al  
manuale delle  
B Corp**  
versione italiana  
**fresco di stampa!**

INGRESSO LIBERO  
con prenotazione

**Eventbrite**



**Potrai ritirare le copie da te prenotate**

**Libro in uscita**

Le B Corp restituiscono all'imprenditore il comando integrale sull'impulso originario che muove in profondità l'agire umano: produrre un beneficio, creare un'innovazione positiva per sé, la comunità e l'ambiente. Fondere indissolubilmente questa tensione con la ricerca del profitto libera da condizionamenti culturali negativi che spesso portano le imprese a divorare quella che dovrebbe essere la loro vera mission. - **Mauro Del Barba** – Senatore, Primo Firmatario del DDL 1882 sulle Società Benefit

## Prossimi passi in Italia

Standard di valutazione d'impatto «Italiano»? → la CSR cosa può portare? Tantissimo, tutto!

Incentivi di sistema? (ora nessun incentivo: lasciamo crescere i migliori e impariamo dall'esperienza)

Siamo i primi al mondo ad arrivare a questa legge fuori dagli Stati Uniti: originalità della sua interpretazione, responsabilità nell'offrire modelli.

## ALLEGATO A: STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo *standard* di valutazione esterno utilizzato dalla società *benefit* deve essere:

1. esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla società *benefit* o collegato con la stessa;
3. credibile perché sviluppato da un ente che:
  - a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  - b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo *standard*, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;
4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
  - a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  - b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
  - c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo *standard* di valutazione;
  - d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo *standard*;
  - e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

# ALLEGATO B: AREE DI VALUTAZIONE

## AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. **governo d'impresa**, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. **lavoratori**, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. **altri portatori d'interesse**, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. **ambiente**, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.